



COMUNE DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DEHORS

Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi
all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di
somministrazione

Indice generale

TITOLO I. NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Definizione di dehors	<u>3</u>
Art. 2 Tipologie di dehors	<u>3</u>
Art. 3 Collocazione dei dehors, aree soggette a tutela da parte degli strumenti urbanistici	<u>3</u>
Art. 4 Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	<u>4</u>
Art. 5 Richiamo di altre norme comunali	<u>4</u>
Art. 6 Durata delle concessioni	<u>5</u>
Art. 7 Orari	<u>5</u>
Art. 8 Contenuti dell'atto di concessione	<u>5</u>
Art. 9 Criteri per il rilascio di concessioni per dehors in relazione ad altre occupazioni di suolo pubblico	<u>5</u>
Art. 10 Condizioni per la realizzabilità dei dehors in relazione alle caratteristiche dell'esercizio	<u>6</u>
Art. 11 Sospensione, decadenza, revoca della concessione	<u>6</u>
Art. 12 Igiene, pulizia e manutenzione dehors	<u>7</u>
Art. 13 Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi	<u>7</u>
Art. 14 Controlli, vigilanza, sanzioni	<u>8</u>
Art. 15 Abrogazioni	<u>8</u>
Art. 16 Regime transitorio di adeguamento	<u>9</u>

TITOLO II. NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO 10

Art. 17 Elementi componenti i dehors	<u>10</u>
Art. 18 Norme per l'allestimento di dehors entro o in adiacenza a portici	<u>11</u>
Art. 19 Norme per l'allestimento di dehors in piazze, aree pedonali	<u>12</u>
Art. 20 Norme per l'allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli	<u>13</u>

TITOLO I. NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Definizione di dehors

1. Il dehors è lo spazio esterno di un pubblico esercizio, destinato esclusivamente all'attività di somministrazione, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 26/07/2003 n. 14. Quando il dehors è realizzato su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico la necessaria concessione per l'occupazione di quest'ultimo è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento, fatti salvi i diritti di terzi, con l'obbligo di averne l'autorizzazione in caso voglia estendersi il dehors in corrispondenza di proprietà diverse.

2. Il dehors può essere attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.

3. L'allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti e sono descritti dal Titolo II del presente Regolamento. L'insieme di attrezzature che compongono il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e dall'atto di concessione e non è consentita l'installazione di altre attrezzature o di qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di concessione per dehors.

4. L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti al Titolo II del presente Regolamento può essere consentito solo nelle aree soggette a tutela di cui all'art. 3, previa approvazione di un progetto valutato favorevolmente dall'Amministrazione Comunale in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano. Le deroghe possono riguardare la utilizzazione di materiali, forme e colori degli elementi componenti i dehors, di cui al Titolo II.

Art. 2 Tipologie di dehors

1. A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors sono classificati come segue:

- dehors di tipo A - allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio;
- dehors di tipo B - allestimento A con pedane e delimitazioni;
- dehors di tipo C - allestimento A con pedane e delimitazioni e con strutture di copertura.

Art. 3 Collocazione dei dehors, aree soggette a tutela da parte degli strumenti urbanistici

1. I dehors possono essere realizzati su tutti gli spazi pubblici o gravati da servitù d'uso pubblico del territorio comunale, nel rispetto delle presenti Norme.

2. Ai fini dell'allestimento o installazione di dehors sono soggette a tutela e, quindi, sottoposte a particolari disposizioni procedurali, le seguenti porzioni di spazio pubblico:

- a) tutela dello spazio pubblico storico e dei monumenti: sono soggette a tutela le testimonianze storiche di cui all'art. 14 del Psc, con particolare riferimento alla viabilità storica (10) e le aree adiacenti gli edifici di interesse storico-architettonico (7) - per "area adiacente" si intende lo spazio pubblico o gravato da servitù di uso pubblico antistante l'edificio tutelato e ad esso legato da un rapporto di interferenza visiva dallo spazio pubblico circostante;
- b) tutela del paesaggio: sono soggetti a tutela gli elementi naturali e paesaggistici di cui all'art. 13 del PSC, con particolare riferimento a: aree forestali (1), fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico (4), aree naturali protette (5), beni paesaggistici tutelati dalla normativa antecedente l'entrata in vigore del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni ed integrazioni (7).

Dette porzioni di territorio sono indicate nella planimetria allegata al presente Regolamento (allegato 1).

Art. 4 Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

1. I dehors possono interessare beni culturali o beni paesaggistici oggetto delle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. 22.01.2004 n. 42; in tale caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.

2. Con riferimento alla Carta unica del territorio, parte del Piano strutturale comunale, e al presente Regolamento, devono essere considerati "beni culturali" le aree di cui alla lettera a) del precedente art. 3 comma 2 e "beni paesaggistici" le aree di cui alla lettera b) del precedente art. 3 comma 2.

3. La concessione in uso dei beni culturali è soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'art. 106 del Codice.

4. Per quanto riguarda i beni culturali, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C, sono autorizzate quali interventi su beni culturali di cui all'art. 21 del Codice.

5. Per quanto riguarda i beni paesaggistici, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C, sono autorizzate ai sensi dell'art. 146 del Codice.

Art. 5 Richiamo di altre norme comunali

1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le diverse disposizioni regolamentari comunali vigenti vengono di seguito richiamate le principali relazioni tra le norme del presente Regolamento e quelle degli altri Regolamenti comunali che disciplinano materie, attività o funzioni che hanno connessioni dirette o indirette con l'installazione di dehors:

- **"Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone"**: in questo Regolamento sono previste tutte le norme relative al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
- **"Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari"**: in relazione a questo Regolamento si ha particolare riguardo alla disciplina sull'installazione delle tende a sbraccio che coprono dehors;
- **"Disciplina per la utilizzazione delle piazze di interesse cittadino per manifestazioni ed eventi"**: questo Regolamento contiene disposizioni

specifiche su alcune piazze di interesse cittadino comportano limitazioni alla installazione di dehors;

- **“Regolamento di Igiene per la tutela della salute e dell’Ambiente”**: questo Regolamento stabilisce i requisiti generali e specifici per la salubrità e la sicurezza degli alimenti e delle bevande e per la loro somministrazione;
- **“Regolamento di Polizia Urbana”**: questo Regolamento disciplina l’uso e il mantenimento dello spazio pubblico, la tutela della quiete pubblica e la sicurezza urbana, temi inerenti alla conduzione dei dehors.

Art. 6 Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono continuative per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del loro rilascio. Le concessioni possono essere revocate o sospese per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che sia dovuta alcuna forma d’indennizzo.

Art. 7 Orari

1. L'utilizzo dell'area occupata con il dehors non può iniziare prima delle ore 07.30 e deve cessare entro le ore 01.00.

Art. 8 Contenuti dell'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione per l’occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors può essere rilasciata solo al titolare del pubblico esercizio e deve contenere:

- durata della concessione;
- delimitazione planimetrica dell'area concessa, in scala 1:200;
- orario di utilizzo del dehors;
- modalità di pagamento del canone concessorio e della TARSU;
- eventuali prescrizioni specifiche.

Art. 9 Criteri per il rilascio di concessioni per dehors in relazione ad altre occupazioni di suolo pubblico

1. L’Amministrazione decide sul rilascio della concessione a seguito di un bilanciamento tra i diversi interessi in ragione dell’uso del suolo pubblico.

2. I dehors possono essere collocati nelle aree di rilevante interesse cittadino entro limiti stabiliti dalla normativa specifica, e ne può essere ordinata la rimozione in occasione di determinati eventi di rilievo cittadino, con ordine impartito dall’Amministrazione e con costi e oneri a carico del titolare della concessione. In caso di necessità di ordine pubblico o di sicurezza e incolumità pubblica, la rimozione può essere richiesta entro le successive 24 ore.

3. I dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme e dagli atti di programmazione comunali in materia di traffico e pedonalità. L’occupazione di suolo pubblico che impegni aree attrezzate per la sosta, nell’intero territorio comunale, è limitata alla superficie massima di mq 20, con posizionamento inscrivibile nella segnaletica orizzontale presente, corrispondente a due stalli con sosta disposta in

linea o a pettine (perpendicolare all'asse stradale) oppure corrispondente a tre stalli con sosta disposta a spina (inclinata a 45 o 60 gradi).

4. L'Amministrazione Comunale valuta la compatibilità delle richieste anche in relazione alla presenza o alla programmazione della collocazione di altri oggetti di arredo o servizio urbano.

Art. 10 Condizioni per la realizzabilità dei dehors in relazione alle caratteristiche dell'esercizio

1. Tutti i pubblici esercizi possono richiedere l'installazione di *dehors* nel rispetto delle presenti Norme, compresi quelli alloggiati in chioschi. Per quanto riguarda i chioschi, l'installazione di dehors è limitata alle tipologie A e B; dehors di tipologia C sono consentiti solo per chioschi realizzati conformemente alle norme del vigente Rue.

2. Nel caso di subingresso nell'autorizzazione amministrativa del pubblico esercizio, il subentrante interessato al mantenimento del *dehors* esistente deve richiedere all'Amministrazione Comunale il rilascio di nuova concessione in continuità con quella preesistente. Il richiedente subentra nelle restanti annualità della concessione originale, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel nuovo provvedimento di concessione. Il rilascio del nuovo titolo concessorio è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione dell'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio.

3. Nei casi di cessazione dell'attività del pubblico esercizio, il *dehors* deve essere rimosso a cura del soggetto cessante l'attività. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del *dehors* a spese del medesimo soggetto cessante.

4. La concessione di aree per dehors può essere rilasciata esclusivamente ad esercizi dotati di servizi igienici. Le dotazioni dei servizi igienici possono essere acquisite anche presso locali situati in immobili diversi dal pubblico esercizio posti nelle sue vicinanze.

5. All'interno dei dehors deve essere gratuitamente disponibile un servizio WiFi per un minimo di 30 min., libero e aperto a tutti oppure dedicato solo ai clienti dell'esercizio in oggetto.

Art. 11 Sospensione, decadenza, revoca della concessione

1. La concessione di suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico con *dehors* viene sospesa nei seguenti casi:

- a) qualora debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative, lavori sull'edificio/condominio ove ha sede il pubblico esercizio o di edifici/condomini nelle immediate vicinanze, interventi di manutenzione straordinaria sulle piante del verde pubblico nelle immediate vicinanze del *dehors*;
- b) mancata apertura dell'esercizio e conseguente inutilizzo dell'area adibita a *dehors* per un periodo superiore a quindici (15) giorni consecutivi, escluso il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie;
- c) qualsiasi motivo di pubblico interesse, tra cui il contrasto/l'incompatibilità con l'autorizzazione di manifestazioni su area pubblica;

- d) omesso od insufficiente pagamento del canone ai sensi dell'art. 36 bis del Regolamento di occupazione di suolo pubblico;
- e) mancato rispetto delle indicazioni di cui ai successivi art. 12 (mantenimento di condizioni di igiene) e 13 (assetto delle aree occupate negli orari di chiusura degli esercizi).

2. La concessione decade, a seguito di provvedimento espresso:

- a) quando il concessionario non ottempera alle prescrizioni della concessione rilasciata;
- b) in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e concessa;
- c) quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di concessione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone e cose;
- d) quando le attività svolte nel *dehors* siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana;
- e) in caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per rinuncia da parte del titolare oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa da parte del Settore comunale competente;

3. La concessione può inoltre essere oggetto di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

4. I provvedimenti di decadenza e revoca, salvi casi di particolare urgenza, sono preceduti da comunicazione di avvio di procedimento, nel rispetto della vigente normativa, che deve prevedere l'assegnazione di un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario.

Art. 12 Igiene, pulizia e manutenzione dehors

1. I *dehors* devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti, la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione almeno una volta all'anno. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.

Art. 13 Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi

1. Gli arredi e le strutture che compongono i *dehors* non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di inutilizzo. Alla chiusura del locale, tavolini, sedute, ombrelloni ed elementi accessori mobili devono essere rimossi e depositati in locali chiusi. Negli orari di apertura del locale, ma di inutilizzo del dehors (dopo l'1.00 e prima delle 7.30), gli arredi mobili, se non possono essere ricoverati all'interno, devono essere accatastati e resi inutilizzabili da chiunque. Le tende devono essere chiuse al termine di ogni

giornata. Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

Art. 14 Controlli, vigilanza, sanzioni

1. Le caratteristiche del *dehors* non devono subire modifiche rispetto a quanto previsto dal provvedimento di concessione rilasciato.

2. Le autorità competenti vigilano sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro e sulle situazioni di disturbo acustico di cui al presente Regolamento.

3. In caso di accertate situazioni di irregolarità, l'Amministrazione Comunale ordina il ripristino immediato delle condizioni prescritte dalla concessione. Il mancato ripristino comporta l'attivazione dei procedimenti previsti dall'art. 11.

Art. 15 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di *dehors*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11.07.2005, O.d.G 89; perdono altresì efficacia protocolli, accordi sottoscritti tra Amministrazione Comunale e privati e gli altri atti da essi discendenti.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti deliberazioni:

- deliberazione della Giunta Comunale P.G. n. 144387/2005 del 12.07.2005, di approvazione delle caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di *dehors*;

- deliberazione della Giunta Comunale P.G. n. 187277/2005 del 13.09.2005, di semplificazione delle procedure per la concessione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico con *dehors*;

- deliberazione della Giunta Comunale P.G. n. 51900/2006 del 14.03.2006, di approvazione del Protocollo di Intesa Operativo tra Comune di Bologna e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, avente ad oggetto la semplificazione delle procedure per la concessione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico con *dehors* nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;

- deliberazione della Giunta Comunale P.G. n. 64547/2007 del 20.03.2007, di approvazione delle aree pubbliche relative al centro storico aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari le occupazioni di suolo pubblico con *dehors*;

- deliberazione della Giunta Comunale P.G. n.87445/2007 del 17.04.2007, di integrazione dell'elenco delle aree pubbliche relative al centro storico aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'occupazione di suolo pubblico con *dehors*, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20 marzo 2007, prog. n. 61;

- deliberazione della Giunta Comunale P.G. n. 152047/2007 del 26.06.2007, di adozione dell'elenco cittadino delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'occupazione di suolo pubblico con *dehors*;

- deliberazione della Giunta Comunale P.G. n. 287254/2007 del 11.12.2007, di integrazione della procedura per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico per l'installazione di *dehors*.

Art. 16 Regime transitorio di adeguamento

1. Le concessioni valide nel corso dell'anno 2012 mantengono la propria efficacia fino al 31 dicembre 2013, fatto salvo il rispetto delle successive disposizioni e la conformità dell'occupazione alla concessione rilasciata.

2. I titolari delle suddette concessioni danno comunicazione formale all'Amministrazione Comunale della volontà di mantenere i *dehors* oggetto delle medesime, allegando la ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone corrispondente e la dichiarazione di corrispondenza della struttura alla concessione rilasciata.

3. Al fine di garantire il completo adeguamento delle strutture esistenti alle norme del presente regolamento entro il 01.01.2014, le richieste di installazione di nuovi *dehors* o di modifica di quelli esistenti in regola con il pagamento del canone, devono essere presentate all'Amministrazione Comunale nel rispetto delle prescrizioni di questo Regolamento entro e non oltre il 30 settembre 2013.

4. In via eccezionale e transitoria, il canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico con *dehors* relativo ai 24 mesi successivi la data di concessione dell'autorizzazione è ridotto del 50% con riferimento a tutte le richieste di concessione di nuovi *dehors* o di modifica di quelli esistenti (in regola con il pagamento del canone) presentate entro e non oltre il 30 settembre 2013 all'Amministrazione Comunale nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

5. Nelle more dell'approvazione del "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee" nei *dehors* è vietata l'effettuazione di trattenimenti musicali e qualsiasi tipo di diffusione sonora.

6. Il Comune si riserva dopo un anno di monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento di apportare le modifiche eventualmente suggerite dall'esperienza, confrontandosi con le parti interessate.

TITOLO II. NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO

Art. 17 Elementi componenti i dehors

1. Il presente Titolo disciplina in maniera puntuale le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento dei *dehors* e la compatibilità delle differenti tipologie di *dehors* con i diversi tipi di spazio pubblico. I riferimenti territoriali per l'applicazione di queste norme sono contenuti nella cartografia allegata al presente Regolamento (allegato 2).

2. Tutti gli elementi utilizzati per i *dehors* devono essere realizzati con materiali di tipo ignifugo, certificato di classe 1 ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati, eventuali elementi di copertura devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge per le coperture.

3. Su tutti gli elementi componenti i *dehors* non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d'esercizio, ne sono comunque escluse la luminosità e l'illuminazione.

4. I colori utilizzabili per tutti gli elementi componenti i *dehors* sono tra quelli indicati nella tavola "*Colori e materiali*" allegata al presente Regolamento (allegato 3), distinti a seconda dei materiali che si intendono impiegare, e sono combinati, a scelta del progettista, in relazione alle caratteristiche del contesto.

5. I **tavolini** hanno dimensioni contenute (piani di dimensione massima pari a 80x80cm o di diametro massimo 80 cm), strutture in metallo, legno o materiale plastico e piani di appoggio in metallo, legno, pietra o materiale plastico.

6. Le **sedute** (costituite esclusivamente da sedie e sgabelli, poltroncine) hanno strutture e piano di appoggio in metallo, legno, o materiale plastico.

7. Gli **ombrelloni** sono costituiti da una sostegno portante, da un basamento e da una *capote*. Il sostegno è in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, è appoggiato al suolo in unico punto che non deve essere esterno all'area di pertinenza del *dehors*; le *capote* sono realizzate in tela di cotone, eventualmente plastificata e impermeabile, opaca, hanno geometrie regolari (rotonda, poligonale, rettangolare o quadrata), e il loro bordo è privo di frange e smerlature.

8. Le **tende a sbraccio** hanno la struttura retraibile, in legno o metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno. Si compongono di uno o più teli, con o senza mantovane. La sporgenza massima della tenda ammessa è m 3,50 dal piano di facciata dell'edificio.

9. Le **pedane** sono realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei *dehors* o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada, portico o marciapiede). Quando, per le ragioni sopra indicate (regolarizzazione di pavimenti e complanarità a percorsi pedonali), lo spessore della pedana supera i 15 cm sono necessari elementi di delimitazione laterali, di cui al successivo comma 11.

10. Le pedane hanno il piano di calpestio in legno (o altro materiale composito a base legnosa), pietra o ceramica (con i colori scelti fra quelli della tavola "*Colori e materiali*"), e la struttura di appoggio in legno o metallo, inoltre, hanno spessori modesti (ovvero non possono superare i 50 cm di altezza misurati

dal piano stradale di appoggio) con lati chiusi e non devono costituire barriera architettonica.

11. Gli **elementi di delimitazione** vengono realizzati per separare i *dehors* dalle strade carrabili o dalle aree di sosta, e qualora sia presente una pedana con spessore superiore a 15 cm.

12. Le delimitazioni sono strutture a telaio in metallo, con montanti a sezione contenuta, di altezza non superiore a 110 cm dal piano della pedana.

13. Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature di vetro trasparente di tipo "antifortunio", non colorato, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva.

14. Le **strutture coperte** hanno sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo, realizzati in legno, ferro e/o alluminio.

15. In presenza di strutture coperte, gli elementi di delimitazione laterali possono essere elevati da 110 a 165 cm, con ulteriori moduli trasparenti in cristallo temperato o vetro "antifortunio".

16. Le coperture sono realizzate in materiale tessile, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco. E' possibile installare tende fotovoltaiche nelle strutture di copertura dei dehors di tipo c, qualora si dimostri che è garantita una esposizione al sole pari almeno al 40% della superficie fotovoltaica della copertura alle ore 12 del giorno 21 dei mesi nei quali il dehors è installato. La verifica va svolta attraverso strumenti grafici specifici di controllo del soleggiamento (ad esempio, "maschere di ombreggiamento" o "assonometrie solari"). Nelle aree non soggette a tutela possono essere realizzate anche in lastre di metallo, organizzate a falde piane con pendenza minima.

17. Oltre agli elementi costitutivi, sopra descritti, sono considerati **elementi accessori ai dehors** esclusivamente i corpi illuminanti e gli apparecchi per il riscaldamento.

18. Eventuali **corpi illuminanti** (elementi accessori al *dehors*), scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del *dehors*, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035).

19. L'impiego di **apparecchi per il riscaldamento** (elementi accessori al *dehors*) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta); nel caso di *dehors* del tipo A o B tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili; nel caso di dehors di tipo C, possono essere utilizzati esclusivamente sistemi di riscaldamento a pavimento o con lampade riscaldanti integrate alla struttura. Non sono consentiti sistemi di climatizzazione per il raffrescamento.

Art. 18 Norme per l'allestimento di dehors entro o in adiacenza a portici

1. L'area occupata da tavoli e sedie (*dehors* di tipo A) sotto portici deve sempre lasciare uno spazio libero di almeno 150 cm (nel senso perpendicolare a quello di percorrenza) per il passaggio dei pedoni. In relazione ai flussi pedonali che interessano il tratto di portico interessato, l'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio del provvedimento di concessione dello spazio pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico, ha facoltà di valutare se la misura minima di 150 cm sopra indicata sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire dei pedoni.

2. La presenza di strutture di delimitazione (*dehors* di tipo B) è limitata alle fattispecie stabilite dal precedente art. 17, comma 11, le strutture devono essere realizzate con i materiali, le dimensioni e i colori prescritti. La delimitazione laterale può essere realizzata esclusivamente per proteggere rispetto alla strada, chiudendo l'occhio del portico oppure circondando la parte di *dehors* allestita nella sede stradale.

3. Le pedane non possono essere mai realizzate negli spazi coperti dai portici, ma solo all'esterno delle arcate, limitatamente ai casi in cui sia opportuno livellare la pavimentazione sottoportico rispetto a quella esterna.

4. Le coperture di *dehors* in adiacenza a portici sono realizzate esclusivamente con ombrelloni rimovibili (di norma uno per ogni arcata di portico interessata alla occupazione).

5. Nel caso di una pluralità di dehors di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo tratto di portico, si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

6. In ogni caso tra un dehors e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,5.

Art. 19 Norme per l'allestimento di dehors in piazze, aree pedonali

1. Nelle piazze e nelle aree pedonali o ad alta pedonalità:

- l'allestimento di *dehors* di tipo A è sempre consentito;
- l'allestimento di dehors di tipo B non è consentito in adiacenza o nello spazio antistante edifici classificati dal PSC come di "interesse storico e architettonico", tranne nei casi in cui il dehors occupi aree dedicate alla sosta dei veicoli, nel rispetto del precedente art. 9 comma 3.

2. L'area occupata dai *dehors* deve essere scelta in modo da non intralciare i principali flussi pedonali che interessano la piazza, l'area pedonale o ad alta pedonalità lasciando sempre uno spazio libero di almeno 150 cm per il passaggio dei pedoni. L'area occupata da *dehors* deve sempre lasciare libero lo spazio necessario al passaggio di mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo 350 cm), salvi i dehors di tipologia A per i quali, in considerazione della loro intrinseca mobilità, può essere autorizzata una misura inferiore, previo sopralluogo della Polizia Municipale.

3. A specificazione dei criteri sopra indicati, sono individuate alcune aree pubbliche nelle quali l'occupazione di suolo pubblico con *dehors* (sempre e solo di tipo A) è ammessa nel rispetto di ulteriori disposizioni specifiche relative alla collocazione: piazza Maggiore, piazza Nettuno, piazza Re Enzo con il *voltone* del Podestà, Piazza Galvani, piazza san Francesco, piazza Santo Stefano, piazza Verdi, piazza VIII agosto, piazza XX settembre, piazza Minghetti e piazza del Francia. Le indicazioni specifiche sono contenute nel "Disciplinare per la gestione di eventi in spazi di particolare importanza cittadina".

4. Gli ombrelloni non possono essere utilizzati sotto i portici e nelle strade di larghezza inferiore a 6 m. e devono essere comunque collocati nel rispetto dei vincoli di cui al comma 3; qualora utilizzati in spazi ampi, gli ombrelloni devono essere organizzati in modo regolare e correttamente rapportati allo spazio aperto e alle architetture circostanti.

5. Nelle aree aperte sistemate a prato l'allestimento di *dehors* è consentito utilizzando pavimentazioni semipermeabili.

6. Nel caso di una pluralità di *dehors* di tipologia B, localizzati nel medesimo spazio pedonale (tratto di strada o piazza), si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

7. In ogni caso tra un *dehors* e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,5.

Art. 20 Norme per l'allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli

1. Nelle strade e nelle aree percorse da veicoli (ad esclusione delle aree ad alta pedonalità disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 19), fatta salva la valutazione della compatibilità con la disciplina di utilizzazione dello spazio pubblico ai fini della circolazione di mezzi e persone:

- all'esterno delle carreggiate è sempre consentito l'allestimento di *dehors* di tipo A;
- in adiacenza o nello spazio antistante edifici classificati dal Psc come di "interesse storico e architettonico", l'allestimento di *dehors* di tipo B non è mai consentito ;
- esclusivamente in corrispondenza di edifici non porticati e non classificati come sopra è consentito l'allestimento di *dehors* di tipo C. Il *dehors* di tipo C ha una distanza minima di 150 cm dalla parete dell'edificio nel quale è localizzato l'esercizio, oppure è adiacente al medesimo edificio, qualora tra area occupata da *dehors* e carreggiata residui uno spazio disponibile per il flusso pedonale di larghezza almeno pari a 150 cm, senza che il flusso ne risulti artificialmente deviato.

2. L'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio del provvedimento di concessione, in relazione ai flussi pedonali che interessano la zona della proposta occupazione, valuta se il limite minimo di 150 cm di cui al precedente comma 1, lett. c) sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire del transito pedonale.

3. Nel caso di una pluralità di dehors di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo tratto di strada, si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

4. In ogni caso tra un *dehors* e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,5.